

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2011

che modifica l'atto del Consiglio del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol

(2011/400/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol, quale figura nell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 («statuto del personale Europol») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 3, dell'allegato 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ⁽²⁾ («decisione Europol»), sostituisce l'atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia ⁽³⁾ («convenzione Europol») a decorrere dalla sua data di applicazione, ossia dal 1° gennaio 2010.
- (2) La decisione Europol prevede che tutte le misure di attuazione della convenzione Europol sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2010, salvo disposizione contraria nella decisione Europol.
- (3) La decisione Europol prevede, inoltre, che lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale che non sono assunti a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, di detta decisione.
- (4) La decisione Europol prevede altresì che lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽⁴⁾, si applicano al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo il 1° gennaio 2010.
- (5) La decisione Europol stabilisce, inoltre, che tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, quale istituito ai sensi

della convenzione Europol, e in vigore alla data del 1° gennaio 2010 sono rispettati fino alla data di scadenza e non possono essere rinnovati in base allo statuto del personale Europol dopo la data di applicazione della decisione Europol.

- (6) La decisione Europol stabilisce altresì che ai membri del personale a contratto al 1° gennaio 2010 è offerta la possibilità di concludere contratti di agente temporaneo o di agente contrattuale in virtù del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Numerosi membri del personale si sono avvalsi di tale possibilità.
- (7) Di conseguenza, il numero dei membri del personale che continuano ad essere assunti a norma dello statuto del personale Europol, e quindi i loro contributi da versare al fondo pensioni dell'Europol ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'allegato 6 dello statuto del personale Europol, sono diminuiti in maniera costante decorrere dal 1° gennaio 2010 e devono terminare una volta scaduto l'ultimo contratto di lavoro a cui si applica lo statuto del personale Europol.
- (8) Pertanto, la gestione del fondo deve essere adeguata al minor volume sia dei contributi che degli esborsi da parte del fondo, riducendo il numero dei membri del consiglio di amministrazione e il numero delle sue riunioni.
- (9) È inoltre ragionevole limitare la responsabilità personale dei membri del consiglio di amministrazione nell'adempimento dei loro compiti a casi di negligenza e irregolarità gravi.
- (10) Anche le passività del fondo devono terminare prima di quanto previsto al momento della sua creazione. Qualora gli attivi del fondo non fossero sufficienti a far fronte alle sue passività, l'ammancio dovrebbe essere coperto dal bilancio dell'Europol. Data l'attuale situazione finanziaria del fondo, tale eventualità pare teorica, considerato anche che l'Europol ha riassicurato i rischi derivanti dai suoi obblighi in virtù degli articoli da 63 a 71 dello statuto del personale Europol sottoscrivendo un'assicurazione per le pensioni di invalidità e di reversibilità.

⁽¹⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁽³⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(11) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol⁽¹⁾. È opportuno inoltre introdurre altre modifiche tecniche a tale atto derivanti dall'entrata in vigore della decisione Europol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol, è così modificato:

1) all'articolo 1 è inserita la lettera seguente:

«a bis) "decisione Europol", la decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (*) e sostituisce la convenzione Europol;

(*) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.»;

2) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "Europol", l'Ufficio europeo di polizia istituito dalla decisione Europol;»;

3) all'articolo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) "consiglio di amministrazione dell'Europol", il consiglio di amministrazione dell'Europol quale menzionato all'articolo 37, paragrafo 1, della decisione Europol;»

4) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«h) "comitato del personale dell'Europol", il comitato del personale istituito conformemente all'articolo 4 dello statuto del personale o, qualora esso cessi di esistere, il comitato del personale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (*).

(*) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;

5) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) altre entrate, inclusi i contributi eccezionali ricevuti dall'Europol a norma dell'articolo 12 *ter*.»;

6) all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sono soppressi i termini «o auspicabili»;

⁽¹⁾ Cfr. documento 5397/99 Europol del registro pubblico dei documenti del Consiglio: <http://register.consilium.eu.int/>

7) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri.»;

8) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Di questi quattro membri, due sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Europol, uno dall'Europol e uno dal comitato del personale dell'Europol. Ciascun membro può essere assistito nelle riunioni del consiglio di amministrazione da un massimo di due esperti; le spese di eventuali esperti esterni sono a carico del fondo solo se il consiglio di amministrazione decide in tal senso.»;

9) all'articolo 4, paragrafo 7, i termini «il segretario deve in ogni caso essere uno dei membri nominati dall'Europol o dal comitato del personale dell'Europol» sono sostituiti dai termini «il segretario è in ogni caso il membro nominato dall'Europol o quello nominato dal comitato del personale dell'Europol.»;

10) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Il consiglio di amministrazione e i suoi membri rappresentano gli interessi di tutti i partecipanti e gli interessi dell'Europol.»;

11) all'articolo 6, paragrafo 1, i termini «due volte» sono sostituiti dai termini «una volta»;

12) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione può adottare decisioni soltanto nelle riunioni in cui sono presenti almeno un membro nominato dal consiglio di amministrazione dell'Europol e i rappresentanti delle altre parti che partecipano alla riunione.»;

13) all'articolo 8, paragrafo 1, la modifica prevista non riguarda la versione italiana;

14) all'articolo 10, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«A tal fine, il consiglio di amministrazione nomina un contabile certificato registrato conformemente alla legislazione olandese applicabile.»;

15) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La relazione annuale è trasmessa al consiglio di amministrazione dell'Europol ed è controllata dalla Corte dei conti europea, conformemente all'articolo 43 e all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), della decisione Europol.»;

16) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Limitazione della responsabilità

1. I membri del consiglio di amministrazione sono liberati da qualsiasi responsabilità riguardo a ricorsi relativi allo svolgimento delle loro funzioni di cui all'articolo 5.

2. L'Europol risarcisce i membri del consiglio di amministrazione riguardo a qualsiasi ricorso per risarcimento danni da parte dei partecipanti al fondo e/o di altre parti interessate in relazione allo svolgimento delle loro funzioni di cui all'articolo 5.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione rispondono per i casi di negligenza e irregolarità gravi, ivi inclusi, ma non soltanto, la frode, la corruzione, l'appropriazione indebita di fondi e il furto.»

17) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 ter

Controllo degli attivi del fondo

1. Oltre alla relazione elaborata conformemente all'articolo 10, il consiglio di amministrazione presenta ogni trimestre una relazione finanziaria di controllo del tasso di copertura del fondo. Qualora il tasso di copertura sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 132 della legge olandese in materia di pensioni (Pensioenwet), il consiglio di amministrazione effettua una valutazione del rischio per valutare una situazione potenziale di insolvenza del fondo durante i cinque esercizi finanziari successivi. I risultati

sono comunicati al consiglio di amministrazione dell'Europol e al direttore dell'Europol e indicano le ragioni, le misure preventive proposte, l'evoluzione finanziaria prevista e la stima sul flusso di cassa necessario per ciascun esercizio finanziario per il quale sono necessari contributi eccezionali dell'Europol.

2. Ferma restando la possibilità di scioglimento del fondo conformemente all'articolo 13, l'Europol copre eventuali ammanchi qualora gli attivi del fondo pensioni dell'Europol non siano sufficienti a far fronte alle sue responsabilità, ad eccezione delle responsabilità coperte dai contratti di riassicurazione sottoscritti dall'Europol.»

18) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il fondo è stato istituito per una durata indeterminata. Esso può essere sciolto solo con decisione unanime del Consiglio. Tale decisione è adottata in base a una proposta del consiglio di amministrazione dell'Europol, presentata previa consultazione del consiglio.»

19) l'articolo 14 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.